

MA / CI

II DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n.127 di “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” e in particolare l’art. 15, comma 7;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare gli artt. 3, 4, 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”

VISTO il regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 recante Approvazione Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura” e in particolare l’art. 43 sul patrocinio in giudizio delle Amministrazioni non statali;

VISTO l'art. 56, c. 1., lett. h del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e smi, in materia di contratti esclusi dalla applicazione del Codice dei contratti pubblici;

VISTI il comunicato ANAC del 24 maggio 2024 (e relative Delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023) relativo ai contratti esclusi, tra cui quelli occasionali di patrocinio in giudizio;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (provvedimento n.119/2024, protocollo Cnr N. 241776/2024, in vigore dal 01/08/2024);

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (provvedimento n.201/2024 in vigore dal 01/01/2025);

CONSIDERATO che all’interno dell’Ente è istituito l’Ufficio legale (delibera CdA n. 348/2023 e provvedimento DG n. 143/2023), che presidia il contenzioso di tutte le strutture dell’Ente, il cui dirigente e altro personale sarà iscritto all’Elenco speciale degli Avvocati degli Enti pubblici a seguito di approvazione di apposito regolamento interno in corso di approvazione;

CONSIDERATO che l’Ente intende avviare la procedura per la costituzione di un Elenco di avvocati esterni di comprovata esperienza cui attingere per procedere all’affidamento occasionale di incarichi esterni di assistenza, rappresentanza e difesa processuale dell’Ente (in giudizio o in arbitrato), nei casi di conflitto di interesse dell’Avvocatura di Stato, nei casi di particolare complessità o

specializzazione non rinvenibile nei ruoli dell'Ufficio legale dell'Ente e nei casi di conflitto di interesse con personale dell'Ufficio legale o di incarichi di domiciliazione

VISTA la delibera CDA n. 84 del 11 luglio 2025;

DISPONE

l'adozione e la pubblicazione dell'allegato Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di avvocati esterni cui poter affidare incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa processuale e/o di domiciliazione del CNR.

Il Direttore Generale

f.to Giuseppe Colpani



GIUSEPPE
COLPANI
16.07.2025
14:35:24
GMT+02:00

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI
CUI POTER AFFIDARE INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA
PROCESSUALE E/O DI DOMICILIAZIONE DEL CNR**

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente Avviso pubblico è volto alla costituzione di un Elenco di avvocati esterni (nel seguito anche “Elenco”) di comprovata esperienza cui attingere per procedere all’affidamento occasionale di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa processuale dell’Ente (giurisdizionali e arbitrali) o di domiciliazione.
2. L’Ente utilizzerà tale Elenco per il conferimento di incarichi, anche in affiancamento al patrocinio dei dipendenti dell’Ufficio legale, nei seguenti casi:
 - a) quando i contenziosi sono attribuiti alla Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 1 del r.d. 1611 / 1933, ma non possano essere assunti dalla stessa nelle ipotesi di conflitto di interesse con altre Amministrazioni;
 - b) qualora necessiti una particolare specializzazione in relazione alla materia trattata o per la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici coinvolti oppure nei casi di procedimenti presso giurisdizioni/collegi arbitrali stranieri;
 - c) quando il personale dell’Ufficio legale non possa patrocinare la difesa anche in ragione di quanto previsto dal punto b) o per il disimpegno di ulteriori attività giudiziarie e/o extragiudiziale;
 - d) per il conferimento di incarichi di sola domiciliazione per l’assistenza alle udienze fuori sede, nei casi di patrocinio affidato a personale dell’Ufficio legale.
3. Nei casi di cui alle ipotesi a) e b) del precedente comma, l’Amministrazione potrà scegliere se affidare l’incarico di patrocinio ad un legale esterno per la trattazione della questione in via diretta e autonoma oppure per la trattazione congiunta con il personale dell’Ufficio legale. Nel caso di incarico congiunto, il corrispettivo per l’avvocato esterno è dimezzato.
4. Sono ricomprese negli incarichi affidati, anche ai fini del calcolo del corrispettivo, la disamina e relazione di questioni giuridiche connesse alla vicenda processuale per le scelte che l’Ente debba fare.
5. Nel caso in cui il giudizio, attivo o passivo, debba essere preceduto da procedimento extragiudiziario costituente condizione di procedibilità dell’azione (mediazione, negoziazione assistita etc.) l’incarico di patrocinio al legale esterno può comprendere anche tale procedimento.
6. La costituzione dell’Elenco non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione dei soggetti che possiedono, sulla base della documentazione presentata, i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco medesimo, ferma restando la verifica dei requisiti di affidamento dell’incarico al momento dello stesso.

7. L'inclusione nell'Elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Ente.

Articolo 2

Elenco avvocati esterni

1. L'Elenco di cui al presente avviso viene ripartito in due sezioni:

- 1) avvocati iscritti ad un Albo professionale da almeno 5 anni (l'iscrizione può essere inferiore ad almeno 5 anni ai sensi dell'art. 2 della legge professionale forense per ex magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili, ex avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari anche in servizio);
- 2) avvocati abilitati al patrocinio in altri Stati ed esercitanti la professione in tali Stati da almeno 5 anni.

2. Per ciascuna sezione sono previsti i seguenti rami di specializzazione prevalente:

- a) Civile;
- b) Commerciale, Industriale e Fallimentare;
- c) Amministrativo;
- d) Edilizia pubblica e Urbanistica;
- f) Internazionale e Comunitario;
- h) Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
- i) Penale;
- j) Tributario.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e per il conferimento di incarichi

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'Elenco e l'eventuale conferimento di incarico gli avvocati singoli o associati o in società iscritti ad un Albo professionale secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1.

2. Costituiscono, inoltre, requisiti minimi:

- a) l'assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico per delitti contro la Pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della Giustizia, contro la Fede pubblica e contro il Patrimonio e di ogni altro reato che impedisca di contrattare con la P.A. nonché, per l'eventuale conferimento di incarico, anche l'assenza di condanne o pendenze per reati attinenti o collegati all'oggetto/materia dell'incarico;

- b) l'assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare superiori, complessivamente, alla sospensione fino a un mese;
 - c) l'assenza di cause ostative a contrattare con la P.A. e l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi e di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro l'Ente ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
 - d) l'assenza di contenziosi giudiziali o stragiudiziali (in proprio o come patrocinatore) contro il CNR in essere al momento della presentazione della domanda ovvero nei due anni precedenti;
 - e) l'aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti da CNR precedentemente alla domanda di iscrizione nell'Elenco;
 - f) l'essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
 - g) l'essere titolare di valida ed efficace Polizza assicurativa professionale con il massimale di almeno 500.000,00 euro e della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico (specificare nome compagnia e numero polizza);
 - h) l'assenza di parentela entro il quarto grado o di affinità con il/la Presidente, il/la Direttore generale, i/le componenti del Consiglio di amministrazione e con il personale dell'Ufficio legale.
3. Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro, nelle forme di cui al successivo art. 4. I requisiti devono essere posseduti anche al momento dell'eventuale affidamento dell'incarico e per tutta la durata del suo svolgimento. L'eventuale perdita di uno dei requisiti determina l'esclusione dall'iscrizione nell'Elenco e, nel caso sopraggiunga durante lo svolgimento di un incarico, determina la risoluzione per giusta causa del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
4. CNR si riserva il diritto di accertare la veridicità di quanto dichiarato mediante richiesta di presentazione di specifica certificazione.
5. Il mancato possesso dei requisiti suddetti comportano l'inammissibilità dell'iscrizione o, se accertata successivamente, l'esclusione dall'Elenco e/o l'affidamento dell'incarico.

Articolo 4

Domanda di iscrizione nell'Elenco

1. La domanda di iscrizione nell'Elenco, indirizzata a Consiglio Nazionale delle Ricerche deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e, a pena di esclusione dall'inserimento nell'Elenco, recapitata via P.E.C. a CNR, entro il **giorno 30 settembre 2025**. L'invio della domanda tramite P.E.C. dovrà avvenire al seguente indirizzo: **protocollo-ammcen@pec.cnr.it**.

2. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'istante e le domande pervenute a indirizzo diverso da quello sopra indicato.

3. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- a) i propri dati anagrafici e professionali;
- b) nel caso in cui faccia parte di una associazione professionale o di una società di professionisti, la denominazione dell'associazione o della società e la relativa partita IVA;
- c) indirizzo e recapiti individuali (come risultanti pubblicati sul sito web dell'Ordine di appartenenza per chi è iscritto in un Ordine italiano) costituenti domicilio digitale ai fini della presente procedura e dell'eventuale affidamento;
- d) la specificazione delle sezioni (una o entrambe) e di un massimo di quattro rami di specializzazione in cui essere inserito. Nel caso in cui il richiedente indichi più di quattro specializzazioni, il suo nominativo sarà inserito nelle prime quattro indicate nella domanda.

4. Nella medesima domanda il sottoscrittore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46-47 d.P.R. 445/2000:

- a) di essere in possesso dei requisiti indicati dall'art. 3, commi 1 e 2 con indicazioni precise su tempi, date, identificativi di iscrizione all'Ordine e alla Cassa, sulla polizza etc. utili per le eventuali verifiche;
- b) di essere consapevole che l'inclusione nell'Elenco non configura in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Ente;
- c) di essere informato in ordine a finalità e modalità del trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

5. Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum vitae del sottoscrittore (redatto in formato dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di cui al DPR 445/2000) con indicazione del numero di cause direttamente trattate e del numero di pareri eventualmente elaborati nelle materie di specializzazione prescelte suddivisi per anno e relativi agli ultimi tre anni, specificando le eventuali attività di assistenza ad organismi pubblici (Ministeri, Comuni, Province, Regioni ed enti strumentali);
- b) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

6. La domanda dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da richiedente.

Articolo 5

Casi di esclusione dalla procedura di formazione dell'Elenco

1. Saranno escluse le domande:

- a) Presentate oltre il termine perentorio di cui all'art. 4 comma 1;
- b) Prive di sottoscrizione valida;
- c) Presentate da soggetti che non posseggono i requisiti di cui al precedente art. 3;
- d) Non contenenti anche solo una delle indicazioni di cui all'art. 4 commi 3 e 4 ovvero contenenti dichiarazioni incomplete nelle parti essenziali;
- e) Non contenenti taluno degli allegati di cui all'art. 4 comma 5.

2. L'esclusione delle domande dalla procedura è disposta con atto motivato del dirigente dell'Ufficio legale, notificato al richiedente, agli indirizzi indicati nella domanda.

Articolo 6

Formazione dell'Elenco

- 1. L'inserimento dei nominativi dei soggetti aventi i requisiti nell'Elenco avverrà in ordine alfabetico all'interno delle sezioni di cui all'art. 2, comma 1 in base al numero di anni di iscrizione nell'Albo Professionale ed all'eventuale iscrizione nell'Albo Speciale per le Magistrature superiori.
- 2. Accanto a ciascun nominativo saranno specificati i rami di specializzazione indicati dal richiedente nella domanda di iscrizione.
- 3. L'Elenco sarà approvato con atto del dirigente dell'Ufficio legale e pubblicato sul sito web istituzionale nelle forme previste.
- 4. L'esclusione dall'Elenco per richiesta dell'interessato/a, per sopraggiunta carenza dei requisiti o per dichiarazioni mendaci è disposta dal dirigente dell'Ufficio legale con atto motivato, trasmesso all'interessato.
- 5. I professionisti inseriti nell'Elenco potranno presentare in ogni momento l'aggiornamento dei curricula e chiedere la cancellazione dall'Elenco.
- 6. I professionisti inseriti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione e comunque ogni altro mutamento rispetto a quanto dichiarato.

Articolo 7

Procedura di affidamento degli incarichi

- 2. Il CNR può attingere da una delle due sezioni dall'Elenco per l'individuazione di un/a avvocato cui conferire, ai sensi dell'art. 56 del Codice dei contratti e degli artt. 2229 e segg. cod. civ., l'incarico di

patrocinio o di domiciliazione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Codice dei contratti e considerando altresì:

- a) il livello di complessità della controversia;
- b) le competenze tecnico giuridiche adeguate alla vertenza e/o le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
- c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
- d) la complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima vicenda processuale;
- e) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.

3. La scelta dell'incaricando/a può avvenire anche previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti/e, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del principio di rotazione degli affidamenti, se e per quanto applicabile ai contratti esclusi, anche al fine di garantire l'equa ripartizione degli incarichi, ferma restando il soddisfacimento delle competenze previste dalla lett. b) del precedente comma, ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

4. Nei casi di particolari emergenze e/o ristrettezze di termini processuali si può procedere in deroga a quanto previsto dal comma 2, lett. c), d) ed e) e dal comma 3.

5. La scelta del soggetto per incarico di patrocinio è fatta dal Direttore generale sentito il Dirigente dell'Ufficio legale; la scelta del soggetto per incarico di domiciliazione è fatta dal Dirigente dell'Ufficio legale. Il rapporto sarà oggetto di contrattualizzazione ai sensi dell'art. 2229 cod. civ. o di altra fonte normativa compatibile. All'avvocato individuato viene rilasciata procura alla lite necessaria per il patrocinio.

6. Con la sottoscrizione del contratto, l'avvocato incaricato si impegna anche a trasmettere a CNR copia di tutti gli atti processuali ed a comunicare l'andamento del giudizio con cadenza almeno trimestrale e in ogni altro caso di richiesta dell'Ente.

7. All'atto di accettazione dell'incarico, l'avvocato dovrà altresì rilasciare dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

8. Contestualmente il legale selezionato dovrà fare pervenire all'Ufficio legale, notula presuntiva dei compensi, come modulati ai sensi del successivo art. 8.

9. Nel caso in cui la notula sia difforme dai parametri indicati nel successivo art. 8, l'Ufficio legale ne darà tempestiva comunicazione al legale indicando gli importi corretti. In caso di mancata accettazione formale di tali importi da parte dell'avvocato esterno, per un termine massimo di gg. 7, l'incarico si riterrà revocato ipso iure.

10. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa processuale di terzi contro CNR o che hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Ente senza giusta causa.

13. Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Articolo 8

Corrispettivo

1. Il corrispettivo spettante all'avvocato incaricato/a, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, viene valutato già al momento della scelta con la presentazione del preventivo. Si applica quanto previsto dalla legislazione in materia per tempo vigente (v. l. 21/04/2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali")

2. In caso di studi associati o di società tra avvocati, il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico soggetto.

3. In caso di affiancamento per patrocinio congiunto con personale CNR, il corrispettivo all'avvocato esterno è dimezzato.

4. La liquidazione della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività professionale svolta, che dovrà essere conforme alla notula inviata ai sensi dell'art. 7 ovvero alla rettifica della stessa operata dall'Ufficio legale ai sensi dell'art. 7.

Articolo 9

Pubblicità e trasparenza

1. L'Elenco di cui al presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

2. La formazione dell'Elenco, la sua tenuta e l'aggiornamento è curata dall'Ufficio legale CNR.

3. L'Elenco è soggetto ad integrazione annuale, previo avviso pubblico di aggiornamento da pubblicarsi.

4. I contratti sono soggetti al regime di trasparenza previsto per i contratti esclusi dal Codice degli appalti.

Articolo 10

Trattamento dati personali

1. I dati forniti dagli avvocati che presenteranno domanda per l'iscrizione nell'Elenco saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità indicate nel presente Avviso che stabilisce anche il regime di pubblicità degli atti e dei dati.
2. Il titolare del trattamento dati personali, a norma del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE, è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Responsabile della protezione dati può essere contattato ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@cnr.it, oppure p.e.c. rpd@pec.cnr.it. Il trattamento è effettuato dal C.N.R. nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, incluse le finalità di ricerca scientifica e l'analisi per scopi statistici, di didattica, di amministrazione.

ricerche

CNR Consiglio nazionale delle

Piazzale Aldo Moro n. 7

00187 Roma

pec: protocollo-ammcen@pec.cnr.it

Oggetto: richiesta di iscrizione nell'elenco di Avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa processuale del CNR

Il/La sottoscritto/a ... nato/a a ... prov. ... il ... Codice Fiscale ... Partita IVA ...
telefono ... pec ... mail ...

con riferimento all'avviso pubblico del CNR alla costituzione di un elenco di avvocati dai quali eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa processuale del CNR, con la presente

CHIEDE

l'iscrizione all'elenco in una delle sottosezioni del medesimo, come di seguito indicato:

- 1) avvocati iscritti ad un Albo professionale da almeno 5 anni (l'iscrizione può essere inferiore ad almeno 5 anni ai sensi dell'art. 2 della legge professionale forense per ex magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili, ex avvocati e procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari anche in servizio);
- 2) avvocati abilitati al patrocinio in altri Stati ed esercitanti la professione in tali Stati da almeno 5 anni.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale Ordine degli Avvocati di ... n. ...;
- b) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal ...;

c) comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae*, nelle seguenti materie:

- ☐ in materia di diritto Civile
- ☐ in materia di diritto Commerciale, Industriale e Fallimentare
- ☐ in materia di diritto Amministrativo
- ☐ in materia di Edilizia pubblica e Urbanistica
- ☐ in materia di diritto Internazionale e Comunitario
- ☐ in materia di diritto del Lavoro, con particolare riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni
- ☐ in materia di diritto Penale
- ☐ in materia di diritto Tributario

d) requisiti indicati dall'art. 3, commi 1 e 2 con indicazioni precise su tempi, date, identificativi di iscrizione all'Ordine e alla Cassa, sulla polizza etc. utili per le eventuali verifiche.

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere consapevole che l'inclusione nell'Elenco non configura in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Ente;
- di essere informato in ordine a finalità e modalità del trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679

Si allegano il curriculum vitae redatto secondo le indicazioni dell'art. 4 dell'Avviso e copia di un documento di identità in corso di validità.

... .., lì ...
(luogo, data)

Firmato